

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 04/05/2021

FATTO

Estinto in anticipo previa emissione di conteggio estintivo del 30/4/2019 un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio risalente al 6/8/2014 il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge tramite rappresentante volontario all'Arbitro per ottenere dalla convenuta il rimborso degli oneri non maturati, calcolati secondo il criterio lineare in euro 800,00 oltre interessi.

L'intermediario, costituitosi, prioritariamente rileva che il ricorso è irricevibile in quanto, in sede di reclamo, è stata presentata una procura priva della autenticazione.

In via secondaria, esclude la rimborsabilità della commissione intermediario attesa la natura della commissione, "indicata in modo assolutamente trasparente al punto 3.1. del SECCI; nello specifico tale costo corrisponde esattamente ai "compensi fissi per attività di promozione e collocamento nella rete distributiva" (pari ad € 1.500,00); segnala pertanto che ".. dette commissioni non rientrano nella disponibilità della Scrivente in quanto sono state integralmente corrisposte all'agente/mediatore".

La resistente ritiene, pertanto, di non dover riconoscere alcun rimborso.

DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota non maturata degli oneri accessori a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento.

La parte chiede, oltre alla restituzione della riferita quota ed il rimborso delle spese di assistenza.

L'estinzione è avvenuta in corrispondenza della rata n. 56 delle 120 totali di prestito.

In via preliminare, in merito all'eccezione di parte resistente relativa all'invalidità della procura, il Collegio rileva che essa appare priva di fondamento, in quanto le Disposizioni sul funzionamento dell'ABF non prescrivono l'autenticazione della firma quale requisito di validità (ex multis Collegio di Palermo decisione 19727/2019); la stessa assistenza tecnica/legale non è obbligatoria innanzi all'Arbitro.

Dalla documentazione depositata in atti la commissione bancaria risulta riferibile a costi fissi di istruttoria e collocamento, composti da: acquisizione documentale; informazioni commerciali; attività ex d.lgs. 231/07; costo attività analisi e delibera; notificazione degli atti; gestione del trattamento dei dati; archiviazione dati e documenti; compensi fissi di rete distributiva; Enasarco.

La parte ricorrente chiede la restituzione – secondo il criterio di calcolo lineare – della predetta commissione.

Alla luce degli orientamenti condivisi da tutti i Collegi territoriali ABF, la commissione in questione viene qualificata recurring, in ragione della opacità della relativa clausola.

Il Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/2019) ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, debba avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, da questo punto di vista, il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile deve essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi recurring, nonché per gli oneri assicurativi, continuano a trovare applicazione gli orientamenti consolidati dell'ABF e, a tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo up front e recurring e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere recurring.

In conclusione il Collegio ritiene vada riconosciuto all'istante il diritto alla restituzione della quota non goduta della commissione bancaria, pari ad euro 800,00.

Calcolo effettuato in misura proporzionale alla residua durata del prestito (1.500,00 : 120 x 64).

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 800,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 12127 del 10 maggio 2021

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO